CAMERA DEI DEPUTATI N. 2637

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1973 (*Stampato n. 384*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

—

Trattamento tributario agli effetti delle imposte dirette dei redditi delle imprese di navigazione marittima ed aerea straniere

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 1973

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Sono esenti da ogni imposizione diretta, erariale e locale, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima delle imprese estere operanti in Italia, a condizione che sussista reciprocità di trattamento, in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale le imprese straniere appartengono.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai redditi prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali risulti accertata la suindicata condizione di reciprocità, con decorrenza dal termine che sarà indicato nel patto stesso.